

# TENNIS CLUB PRADELLO



# STATUTO

Versione 1.6 – 15.01.2024

## Sommario

Art. 1 – Denominazione e sede .....	3
Art. 2 – Scopo .....	3
Art. 3 – Soci .....	3
a) Soci attivi .....	3
b) Soci junior .....	3
c) Soci onorari .....	3
d) Soci sostenitori .....	3
e) Soci contribuenti .....	4
Art. 4 – Organi sociali .....	4
Art. 5 – Assemblea .....	4
Art. 6 – Comitato .....	5
Art. 7 – Supervisor contabili .....	5
Art. 8 – Ammissioni, dimissioni ed espulsioni .....	5
Art. 9 – Finanze .....	6
Art. 10 – Scioglimento .....	6
Art. 11 – Entrata in vigore .....	6
Versioni statuto: .....	6

## Art. 1 – Denominazione e sede

Con la denominazione “Tennis Club Pradello” (TCP) è costituita un’associazione con sede a Lugano e retta dalle norme previste dal presente statuto e dagli artt. 60 ss del CCS.

## Art. 2 – Scopo

Il TCP ha per scopo l’esercizio e il promovimento dello sport del tennis. Esso vuole pure favorire l’aggregazione tra la popolazione di Lugano.

## Art. 3 – Soci

La qualifica di socio viene concessa prioritariamente ai residenti nel comune di Lugano (quartiere di Breganzona).

Il club comprende:

### a) Soci attivi

Sono considerati soci attivi coloro che svolgono attività tennistica nel club e compiono 19 anni nell’anno di ammissione.

### b) Soci junior

Sono considerati soci junior coloro che svolgono attività tennistica nel club fino e compreso l’anno nel quale compiono 18 anni.

### c) Soci onorari

Sono considerati soci onorari i benemeriti del club nominati dall’Assemblea su proposta del comitato.

### d) Soci sostenitori

Sono considerati soci sostenitori coloro che sono stati soci attivi e appoggiano il club mediante il versamento di un contributo pari almeno al 50% della quota sociale annua.

I soci sostenitori possono usufruire di un numero massimo di 5 ore all’anno per l’utilizzo dei campi.

I soci sostenitori non hanno diritto immediato di rientrare nella categoria dei soci attivi: per farlo dovranno seguire l’iter normale cui è soggetto chiunque intenda diventare socio del club.

Eccezione: soci che fanno richiesta in caso di malattie/infortuni che impediscono il gioco del tennis per almeno 6 mesi (con presentazione di un certificato medico) oppure assenza dal Ticino di almeno 6 mesi per ragioni di lavoro o di studi (conferma datore di lavoro o attestato di frequenza scolastica).

Il comitato decide se accogliere la richiesta e darà conferma scritta al socio/socia. Quote già pagate per l’anno corrente non saranno rimborsate.

e) Soci contribuenti

Sono considerati soci contribuenti tutti coloro che versano un contributo annuo volontario.

## Art. 4 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il comitato
- c) i supervisor contabili

## Art. 5 – Assemblea

L'assemblea si compone di tutti i soci del club in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal comitato, di regola entro il 31 gennaio.

Un'assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo dal comitato o su richiesta di almeno 1/3 dei soci.

Le convocazioni devono pervenire ai soci almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Le competenze dell'assemblea sono:

- l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente
- la modifica dello statuto
- lo scarico dell'amministrazione uscente
- la nomina del presidente, del comitato e dei supervisor contabili
- l'approvazione delle quote sociali proposte dal comitato
- lo scioglimento del club
- tutte le decisioni che il presente statuto o la legge non deferiscono ad altro organo.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Eventuali proposte dei soci su temi di competenza dell'assemblea devono pervenire al comitato entro il 31 dicembre dell'anno in esame.

## Art. 6 – Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo del club e rappresenta lo stesso verso l'esterno.

Il comitato si compone di almeno 5 e al massimo 7 membri, e meglio:

- il presidente
- il vice-presidente
- il segretario-cassiere
- il responsabile tecnico
- i rimanenti membri

eletti al suo interno ad esclusione del presidente.

Il comitato resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Il comitato si riunisce su richiesta del presidente o di almeno 3 membri.

Esso può deliberare a maggioranza con la presenza di almeno 3 membri su 5, rispettivamente 4 membri su 7.

Il comitato elabora il regolamento sull'uso dei campi di gioco.

Il club è vincolato dalla firma a due del presidente e di un altro membro del comitato.

## Art. 7 – Supervisor contabili

I supervisor contabili sono due. Essi verificano la gestione finanziaria del club e presentano il loro rapporto all'assemblea.

I supervisor contabili restano in carica un anno e sono rieleggibili.

## Art. 8 – Ammissioni, dimissioni ed espulsioni

Il comitato delibera sulle domande di ammissione al club e non è tenuto a dare motivazione su una domanda non accolta.

Le dimissioni dal club devono pervenire per scritto entro il 30 novembre ed hanno validità per l'anno successivo.

I soci che non hanno dimissionato per scritto si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Le quote sociali devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di spedizione dei bollettini di versamento. I nuovi soci devono effettuare il pagamento della quota entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione al club.

Perdono la qualifica di socio i membri dimissionari, quelli espulsi per gravi motivi e i morosi in ritardo di oltre 30 giorni con il pagamento delle quote, previo richiamo da parte del comitato.

## Art. 9 – Finanze

Le finanze del club sono alimentate da:

- tasse sociali e d'uso
- contributi volontari
- proventi da manifestazioni del club
- altre varie

I conti si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il club risponde di fronte a terzi unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per gli eventuali passivi del club.

## Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento del club può essere deciso dall'assemblea dei soci, in prima convocazione, con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti rappresentanti almeno la metà più uno dei soci iscritti al club.

In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

## Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'assemblea costituente, entra immediatamente in vigore.

### Versioni statuto:

Versione	Modifiche	Data
Versione 1.0	Approvata dall'assemblea	12.06.1995
Versione 1.1	Modificata dall'assemblea ordinaria	31.01.1996
Versione 1.2	Modificata dall'assemblea ordinaria	24.01.1997
Versione 1.3	Modificata dall'assemblea ordinaria	30.01.2001
Versione 1.4	Modificata dall'assemblea ordinaria	27.01.2006
Versione 1.5	Modificata dall'assemblea ordinaria	01.02.2012
Versione 1.6	Modificata dall'assemblea ordinaria	15.01.2024